



Berna, 1.9.2012

N. 323.9.9.2012

D. 30

Semplificazione dei certificati di circolazione delle merci (CCM) all'esportazione e delle dichiarazioni dei fornitori

Nei CCM, per compilare la rubrica "precisa le circostanze" è ora disponibile una frase standard. Nelle dichiarazioni dei fornitori in territorio svizzero è sufficiente indicare una menzione standard.

1. CCM

Le [istruzioni concernenti il rilascio e l'impiego di prove dell'origine](#) sono state rielaborate. Si è deciso di rinunciare alle disposizioni dettagliate che figuravano nel punto 3.2 delle istruzioni (rubrica "precisa le circostanze" sul retro del foglio 3 del CCM).

Al punto 3.4 delle istruzioni è stato aggiunto il testo sottostante.

a) Rubrica "precisa le circostanze"

Al posto di una descrizione dettagliata è possibile apporre la menzione seguente: **"Tutte le condizioni sono soddisfatte per allestire una prova dell'origine"**.

Questa regolamentazione è valida da subito. Ovviamente gli uffici doganali accettano anche le domande per il rilascio di CCM con una descrizione dettagliata delle circostanze.

2. Dichiarazioni dei fornitori in territorio svizzero

Le prescrizioni inerenti alle [dichiarazioni dei fornitori in territorio svizzero](#) sono state rielaborate. Il corrispondente allegato con i vari generi di dichiarazione è stato ridotto allo stretto necessario, conformemente al principio di semplificazione suddetto.

Inoltre, poiché è sorta l'esigenza di utilizzare testi standard per le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine (dichiarazioni generali dei fornitori), si è provveduto a inserire contenuti di questo tenore per le dichiarazioni generali.

Questa regolamentazione è valida da subito. Le dichiarazioni rilasciate secondo le prescrizioni precedenti mantengono la loro validità.